



COORDINAMENTO TERRITORIALE

NOTIZIE UTILI N. 18

PERMESSI LEGGE 104: 18 GIORNI COMPLESSIVI TRA MAGGIO E GIUGNO

L'art. 76 del Decreto Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 maggio 2020 prevede l'aumento dei giorni di permessi usufruibili con legge 104/92 art. 33.

MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO PER 1.350 AGENTI DI POLIZIA SCAD. 14 GIUGNO 2020

Concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di milletrecentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato. (GU n.38 del 15-05-2020)

Concorso annullato, niente diritto alle retribuzioni perse senza la prova che i ricorrenti lo avrebbero vinto

Corte di cassazione - Sentenza 18 maggio 2020 n. 9085

L'annullamento di un concorso non fa scattare il diritto alle retribuzioni perse senza la prova che i ricorrenti lo avrebbero vinto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9085 di oggi.

La malattia interrompe il distacco sindacale? La malattia in capo al dipendente in distacco è soggetta alla decurtazione del trattamento economico accessorio per le assenze nei primi 10 gg ex art. 71 del D.L. 112/2008? In tali ipotesi, la malattia è utile per il calcolo del periodo di comporto?

L'istituto del distacco sindacale si configura, come dice lo stesso nome, in un "distacco" a tempo pieno del lavoratore presso il sindacato con la conseguenza che la prestazione lavorativa dello stesso viene resa per l'organizzazione sindacale. Conseguentemente, qualsiasi tipologia di assenza durante il periodo di distacco (malattia, maternità, infortunio, ecc.) andrà ad incidere sulla prestazione da rendere al sindacato. Poiché, quindi, durante il periodo di distacco sindacale a tempo pieno il rapporto di lavoro con l'amministrazione - benché venga ugualmente retribuito - è sospeso, in analogia a quanto avviene durante i periodi di congedo o aspettativa retribuita, le assenze per malattia che si verificano durante detto periodo non sono idonee di per sé ad interromperlo a meno che non sia l'organizzazione sindacale a comunicare all'amministrazione la revoca del distacco stesso. In mancanza di revoca, pertanto, eventuali assenze per malattia inferiori ai 10 gg non comporteranno alcuna decurtazione sulla normale retribuzione prevista in caso di distacco e allo stesso modo i giorni di malattia non saranno conteggiati ai fini del periodo di comporto.

Qualora vi sia personale appartenente al ruolo sanitario e non, impegnato nella emergenza Covid 19 a vario titolo e quindi esposto a potenziale rischio di contagio, è possibile e in che modo adattare l'applicazione dei benefici indennitari dell'art. 86 commi 6,7,8 e 9 del CCNL 2016-2018 del comparto sanità?

Si deve anzitutto rilevare che il sistema indennitario previsto dall'articolo 86, comma 6, del CCNL del comparto sanità del 21/05/2018, ripropone la disciplina del previgente articolo 44 del CCNL dell'01/09/1995.

Al pari della previgente disciplina, anche quella attuale non ha assunto come fondamento per il sistema indennitario in parola una situazione di "rischio" generico e pertanto le indennità in questione sono erogabili solo al personale ivi espressamente individuato e in quanto operante nei servizi indicati (terapie intensive, sub-intensive e malattie infettive).

Tuttavia, per corrispondere per quanto possibile alle esigenze comprensibilmente prospettate da codesta regione in relazione all'attuale condizione di emergenza, la scrivente Agenzia ritiene opportuno sottolineare che, il disposto dell'articolo 86, comma 6, secondo periodo, consente una certa adattabilità nella relativa applicazione.

Infatti, il secondo periodo del suddetto comma 6 prevede in tal senso che: "I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art. 6, dalle Regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti".

Spetta dunque ad ogni singola Regione (fatte salve le procedure di confronto contrattualmente definite) individuare e rimodulare i servizi in parola.

A questo riguardo si ritiene utile segnalare, in materia di modulazione delle strutture organizzative, in particolare l'orientamento della scrivente Agenzia pubblicato sul sito web S227 del 18/03/2015 che, tra l'altro, recita: "omissis ... Pertanto, se... il modello organizzativo prescelto non prevede l'individuazione di tali strutture unificate, al personale infermieristico applicato ad una delle due diverse strutture non potrà essere corrisposta l'indennità di cui trattasi..."

In secondo luogo, l'art. 86, comma 10, consente l'individuazione, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi), di altri operatori del ruolo sanitario, ai quali corrispondere l'indennità giornaliera prevista dal comma 6, limitatamente ai giorni in cui abbiano prestato un intero turno lavorativo nei servizi di riferimento.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

Si rammenta infine che il sistema retributivo accessorio della premialità correlata alla performance consente di rimodulare gli obiettivi in corso d'anno e eventualmente di individuare, previo passaggio in contrattazione integrativa, una particolare maggiorazione di produttività da destinarsi al personale del ruolo sanitario e non, anche non direttamente coinvolto nella cura ma comunque impegnato nella lotta contro il Covid a vario titolo.

L'art. 42, comma 3 del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018 si limita a richiamare un istituto disciplinato dalla legge oppure introduce ex novo un beneficio di fonte convenzionale diverso da quello disciplinato dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001?

In via preliminare, si evidenzia che la clausola in esame è inserita in un articolo rubricato "*Altre aspettative previste da disposizioni di legge*", il quale racchiude un eterogeneo insieme di aspettative; il che chiaramente lo configura come mera trasposizione sistematica di aspettative e permessi la cui fonte normativa non risiede nel contratto *de quo* bensì nella legge.

Invero, il comma 3 in esame pone un rinvio esplicito alla disciplina dei congedi per eventi e cause particolari di cui all'art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, il quale quindi viene integralmente trascritto nel CCNL in parola non lasciando, pertanto, alcun margine di differenziazione tra le due disposizioni normative.

Alla luce di ciò, l'art. 42, comma 3 del CCNL citato conferma la precedente regolamentazione limitandosi a richiamare un istituto già previsto dalla legge (l'art. 4, comma 2 della L. n. 53/2000, appunto) e non quindi introduce un nuovo e diverso beneficio di fonte pattizia.

Nell'applicazione di tale comma, infine, l'Amministrazione dovrà tener conto dei limiti previsti dal legislatore, con la conseguenza che laddove il periodo di due anni complessivi di cui al summenzionato art. 4 della legge n. 53/2000 sia già stato richiesto per le finalità di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, il lavoratore non potrà ulteriormente fruirne.

Sezione lavoro Sentenza n. 8626 del 7/5/2020 Pubblico impiego – personale infermieristico – attività di vestizione - diritto alla retribuzione per il c.d. tempo tuta - rigetto del ricorso

La suprema corte rigetta il ricorso proposto dalla ASL avverso la sentenza della Corte territoriale che ha accolto il gravame proposto da infermieri dipendenti della suddetta Azienda in ordine al riconoscimento del diritto al pagamento della retribuzione per il tempo impiegato per indossare e dismettere gli indumenti di lavoro. La Corte territoriale infatti era pervenuta alla decisione uniformandosi alla ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza e, appunto, di igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell'AUSL. È, pertanto infondata l'eccezione di violazione e/o erronea applicazione della normativa anche contrattuale in materia di lavoro straordinario nel pubblico impiego e si assume che le attività aggiuntive, riconosciute tra quelle retribuibili dalla sentenza impugnata, avrebbero dovuto essere qualificate come lavoro straordinario, in quanto eccedenti l'orario ordinario come previsto dal contratto collettivo; e che, comunque, la gestione del lavoro straordinario nel pubblico impiego è soggetta alla necessità di una specifica autorizzazione. L'orientamento giurisprudenziale di legittimità "è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla *direttiva 2003/88/CE* (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)"

Accesso agli atti

Il diniego assoluto opposto dall'Amministrazione all'accesso agli atti comporta, per implicito ma secondo buona fede, la preclusione alla spendita del potere di diniego relativo, ovvero sia il differimento all'accesso), consumando il potere di differimento. L'art. 22 comma 2, l. n. 241 del 1990 secondo cui l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, introduce al comma 3 il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, **riconoscendo il diritto di accesso agli atti a chiunque vi abbia interesse in quanto finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ossia a quei soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione**



COORDINAMENTO TERRITORIALE

giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 15 maggio 2020 n. 3101.

Per il Garante solo il medico può richiedere il test sierologico

Per chiarire alcuni dubbi relativi a come comportarsi all'interno delle aziende durante la Fase 2, il Garante della Privacy ha chiarito che è competenza del solo medico la richiesta del **test sierologico** per un dipendente, e che al datore è dato conoscere soltanto se il dipendente è idoneo o meno, senza entrare nel merito delle patologie.

PRESENTAZIONE MODELLO 730/2020 NELLA MODALITÀ "SENZA SOSTITUTO" ANCHE SE C'È

Prevista, per l'anno d'imposta 2019, la possibilità di presentare il modello 730/2020 nella modalità "senza sostituto" (articolo 51-bis, DI 69/2013) anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio. La disposizione vuole evitare che l'emergenza epidemiologica e la gravità della situazione economica che sta investendo le imprese possa determinare l'impossibilità, per molti datori di lavoro, di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, causando un ulteriore danno al contribuente per la mancata erogazione del rimborso spettante. Art. 159 del Decreto Legge n. 34/2020 (pubblicato in G.U. n. 128 del 19-5-2020), cosiddetto "decreto Rilancio".

BONUS BICI, CHI PUÒ RICHIEDERLO

Il buono mobilità spetta ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed avrà efficacia retroattiva: potranno beneficiarne quanti, avendone i requisiti, abbiano fatto acquisti a partire dal 4/05/2020, giorno di inizio della Fase 2. Il bonus è previsto all'articolo 229 del Decreto Rilancio.

BONUS VACANZE, A CHI È RICONOSCIUTO

Il bonus vacanze è riconosciuto in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro. Inoltre, il credito può essere utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare. Il credito previsto decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare: in ragione di ciò, sarà riconosciuto un credito pari a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Art. 183 del Decreto Rilancio.

CASSAZIONE: MALATTIA DA MOBBING INDENNIZZABILE DALL'INAIL

Con l'ordinanza n. 8948/2020 la Cassazione accoglie le ragioni di un lavoratore, che si è visto respingere in sede di merito la domanda di riconoscimento della natura professionale della malattia causata dalla condotta mobbizzante del suo datore di lavoro. Per gli Ermellini ha ragione il lavoratore quando afferma che anche le malattie psicosomatiche che non sono ricomprese nelle tabelle. La giurisprudenza della stessa Cassazione, della Corte Costituzionale, così come l'evoluzione della normativa fanno concludere che qualsiasi attività lavorativa deve ritenersi assicurata dall'Inail anche se esclusa dalle tabelle, se il lavoratore dimostra che è causa della malattia.

Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) le misure fiscali spiegate dall'Agenzia delle Entrate e raccolte nel vademecum

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto, per le imprese e cittadini, un vademecum intitolato "Le misure fiscali del Decreto Rilancio" pubblicandolo online sul proprio sito. Nel documento vengono illustrate le misure di carattere fiscale e descritti i bonus e le agevolazioni introdotte dal decreto legge per aiutare famiglie e imprese a fronteggiare i disagi causati dall'emergenza del coronavirus.

Viene illustrato nel vademecum la possibilità (articolo 120 e 125), per le imprese e lavoratori autonomi che esercitano la loro attività in luoghi aperti al pubblico, di usufruire del **credito di imposta nella misura del 60%** per:

- le spese sostenute al fine di adeguarsi alle **prescrizioni sanitarie e alle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19**;
- la **sanificazione** degli ambienti e degli strumenti utilizzati;
- l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** atti a garantire la salute di lavori ed utenti.

Vengono illustrate le norme riguardanti i **bonus per casa, energia e vacanze**. In particolare vengono spiegate le detrazioni per interventi di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico e per l'installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, che passano al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il contribuente può optare per le predette detrazioni:

- di fruire in 5 rate annuali di pari importo
- per la trasformazione in credito d'imposta o sconto per l'importo corrispondente alla detrazione.

Viene spiegato anche la possibilità, per i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40mila euro, di utilizzare del c.d. **bonus vacanze** per un importo fino a 500 euro (qualora il nucleo familiare sia composto da due



COORDINAMENTO TERRITORIALE

persone l'importo del credito è di 300 euro, per quelli composti da una sola persona è 150 euro) per il pagamento dei servizi offerti dalle imprese turistico ricettive, bed&breakfast e agriturismi.

Per le mascherine, il decreto Rilancio, ha stabilito l'esenzione IVA (articolo 124), per il solo anno 2020, con diritto alla detrazione dell'imposta pagata sugli acquisti, le cessioni di mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. A partire dal 1° gennaio 2021 verrà applicata un'aliquota Iva pari al 5%.

Il vademecum tratta anche il contenuto dell'articolo 25 in tema di **contributi a fondo perduto per le imprese e autonomi titolari di partita Iva**. La norma prevede che per i suddetti soggetti che nel corso del mese di aprile 2020 hanno avuto un fatturato inferiore ai 2/3 di quello di aprile 2019 possono richiedere dei contributi a fondo perduto con diversa percentuale in base al fatturato.

L'Agenzia evidenzia che ai sensi dell'articolo 24 per gli imprenditori e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi che non hanno superato i 250 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente non dovranno versare il saldo 2019 e la prima rata dell'acconto 2020.

Viene illustrato con slide il contenuto dell'articolo 28 che statuisce il bonus per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Inoltre, ai sensi degli articoli 126 e 127, viene illustrata la sospensione fino al 31 agosto dei termini di versamento derivanti da:

cartelle di pagamento;

avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione;

la notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Le rate 2020 della **"rottamazione-ter"** e del **"saldo e stralcio"**, se non versate alle relative scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi. Scatta anche lo sblocco dei pignoramenti di stipendi e pensioni e arrivano regole più soft per le rateizzazioni in essere o richieste entro il 31 agosto.

E' possibile rateizzare i debiti relativi a piani di pagamento della **"rottamazioni-ter"** o del **"saldo e stralcio"** decaduti per mancato versamento delle rate scadute nel 2019.

ALCUNI ARTICOLI DEL DECRETO RILANCIO DI INTERESSE PER I LAVORATORI PUBBLICI

Disposizioni per la disabilità e la famiglia

Art. 104 Assistenza e servizi per la disabilità

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla domiciliarità e i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture



COORDINAMENTO TERRITORIALE

semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivante dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui periodo precedente.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 105

Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalità di cui alle lettere a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalità di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Capo XII Accelerazioni concorsi Sezione I Decentramento e digitalizzazione delle procedure

Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle



COORDINAMENTO TERRITORIALE

misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo le previsioni del presente articolo.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti territorialmente competenti. L'individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di economicità delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.

4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti.

5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.

6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato anche con modalità digitali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.



COORDINAMENTO TERRITORIALE

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili professionali del personale reclutato secondo le modalità di cui al presente articolo, è individuato esclusivamente in base al titolo di studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli ordinamenti professionali previsti dalle singole pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.

9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della presente legge» sono soppresse.

11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

12. Per le procedure di cui al presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti, rispettivamente, in sette e quindici giorni.

Art. 248

(Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni)

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale, di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) può modificare, su richiesta delle amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo



COORDINAMENTO TERRITORIALE

svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità;

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell'articolo 247.

2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica il comma 7 dell'articolo 247.

3. In attuazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla data del presente decreto, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi convenzionali con Formez PA.

4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

Art. 249

(Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 250, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

Art. 263

(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal



COORDINAMENTO TERRITORIALE

fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo è valutata ai fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, è consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate dalle autorità sanitarie Sociali per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Il Coordinamento Territoriale
